

TI_GERICHTE 17.2012.34 vom 28. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.34

FR: TI_GERICHTE 17.2012.34 du 28 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.34 del 28 giugno 2012

Regeste

Generico accertamento del mancato rispetto della distanza di sicurezza non comprovato dal profilo oggettivo. Sorpasso a destra che non configura infrazione alle norme della circolazione stradale non essendo avvenuto né per volontà (diretta o per dolo eventuale) né per negligenza del conducente

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art 404 cpv. 1, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un'importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Giusta l'art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d'appello esamina per estenso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766) .

E. 3

Nella sua motivazione scritta d'appello, AP 1 chiede, in via principale, il proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr in quanto i fatti a lui addebitati non si fondano su indizi sufficientemente precisi né su prove inconfutabili. In via subordinata, l'appellante postula la derubricazione ad infrazione

semplice alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 1 LCStr, mancando nel caso di specie i presupposti per una messa in pericolo astratta accresciuta degli altri utenti della strada.

E. 3.1

Il presidente della Pretura penale, dopo aver ricordato che le constatazioni di un agente di polizia non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, ma che la loro conclusione va apprezzata liberamente dal giudice, alla luce, anche, delle argomentazioni fornite dall'imputato, si è soffermato sulla versione dei fatti rilasciata nel corso del procedimento dall'appuntato M., conducente del veicolo civetta BMW dal quale sono state accertate le infrazioni, definendola " circostanziata, chiara e lineare ". Per il primo giudice, l'agente di polizia ha ripercorso l'accaduto nel rapporto di contro-osservazioni del 2 novembre 2009 e in sede di dibattimento del 16 gennaio 2012, descrivendo " con la dovuta precisione e senza tanti fronzoli, quanto osservato alla guida dell'autocivetta, situando nel tempo e nello spazio la successione di spostamenti eseguiti dalla vettura Jaguar, descrizione che, a ben vedere, collima su più punti con quella dell'imputato, fatto salvo evidentemente il contestato sorpasso sulla destra ". A detta del giudice di prime cure, la congruenza fra la versione dell'appuntato M. e quella dell'imputato AP 1 riguarda anche la fase successiva alla manovra di sorpasso, corrispondendo la guida aggressiva della Jaguar ravvisata dalla polizia alla reazione dell'imputato alla guida degli agenti ritenuta provocatoria dall'appellante. Per il giudice di primo grado, le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale " presentano parecchie zona d'ombra ", ritenuto che solo la manovra di sorpasso e la presunta provocazione subita sono state descritte con puntuale precisione, risultando per il resto il racconto dell'appellante " vago e lacunoso " nonché approssimativo al punto che egli non ha ricordato né dove si trovava né la presenza di gallerie, cantieri, complessi commerciali o del lago e ciò malgrado la regolare frequentazione del Ticino per motivi professionali e familiari. Il giudice di prime cure si chiede inoltre come mai l'appellante abbia subito quella che ha descritto come una duratura provocazione degli agenti invece di diminuire la propria velocità o finanche uscire dall'autostrada per allontanarsi dalla BMW. Comparate la versione dell'appuntato M. con quella di AP 1, il primo giudice ha ritenuto che " quella dell'agente appare senz'altro più credibile rispetto a quella dell'imputato ". Il giudice di prime cure, sulla scorta della ricostruzione dei fatti effettuata dall'appuntato M., evidenziato l'obbligo di principio derivante dal ruolo istituzionale dei funzionari di polizia di riportare correttamente gli eventi, ha ritenuto AP 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione sia in ragione del sorpasso eseguito alla destra di un'autovettura che lo precedeva, sia in ragione del mancato rispetto della distanza di sicurezza da un antistante veicolo (sentenza impugnata, consid. 5-6, pag. 5-7).

3.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di prime cure sostenendo che le infrazioni a lui addebitate poggiano sulle allegazioni di un unico agente che per il loro tenore " non possono essere ragionevolmente ritenute più attendibili e credibili rispetto alla versione fornita dall'appellante ". L'insorgente rileva dapprima che il presunto mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo antistante è stato descritto dagli agenti di polizia nell'immediatezza dei fatti in allegazioni " del tutto imprecise, generiche, sommarie, incomplete ", manchevoli d'indicazioni puntuali sulla distanza tenuta dall'appellante, sulla sua velocità e sulla lunghezza del tratto di autostrada percorso violando la predetta distanza di sicurezza. Per il ricorrente, l'agente M. non ha saputo fornire la benché minima indicazione circostanziata sull'asserita infrazione nemmeno nell'ambito dell'interrogatorio durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado.

L'asserita violazione della distanza di sicurezza avvenuta dopo il presunto sorpasso alla destra del veicolo civetta - aggiunge l'appellante - sarebbe inoltre stata rilevata dagli agenti nonostante tra l'automobile della polizia e quella sua vi fosse almeno un'altra vettura. Per AP 1 detta circostanza, omessa negli scritti posteriori ai fatti, solleva importanti dubbi sull'attendibilità degli accertamenti di polizia. Il ricorrente obietta, inoltre, di non comprendere per quale motivo l'autorità di polizia ha, prima, interrotto e, in seguito, cancellato la videoregistrazione che lo riguardava benché il contenuto avrebbe potuto far luce sulla mancata distanza di sicurezza a lui imputata e sulla correttezza del comportamento dei due agenti inseguitori. Per quanto attiene alla propria versione dei fatti, AP 1 ritiene normale di non avere saputo ricordare nel dettaglio l'accaduto essendo avvenuto lungo un tragitto da lui percorso regolarmente nella routine ed essendo stato interrogato per la prima volta a oltre due anni e mezzo dai fatti. Per l'appellante è, di contro, singolare che l'appuntato M. abbia un ricordo dettagliato dei fatti malgrado il lungo tempo trascorso. Il ricorrente si sofferma in seguito sull'asserito sorpasso che avrebbe eseguito alla destra di un'antistante veicolo, sostenendo che anche in questo caso, alla luce delle argomentazioni suesposte, la versione dell'agente di polizia non può essere ragionevolmente considerata più credibile della sua. Per l'appellante si giustifica di conseguenza, in via principale, il suo proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr. Il ricorrente, in via secondaria, dopo aver precisato che al momento dei fatti non pioveva, la visibilità e le condizioni dell'asfalto erano buone, il traffico, seppur intenso, era scorrevole e ch'egli non procedeva a velocità elevata/eccessiva, ritiene manchino nel caso di specie i presupposti per una messa in pericolo astratta accresciuta degli altri utenti della strada e chiede pertanto la derubricazione da infrazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) ad infrazione semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) alle norme della circolazione stradale (dichiarazione d'appello, pag. 5-13).

3.3.a) Giusta l'art 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - per l'accertamento della verità, il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. In applicazione di questo disposto, gli strumenti per l'accertamento della verità sono, oltre a quelli espressamente indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non espressamente disciplinati dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). b) Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati "a piacimento" o secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla

scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48 ; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010; STF 28 giugno 2011 6B_936/2010). Ricordato che le constatazioni di un agente non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedeltà, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007 6P.218/2006). c) Il principio della presunzione d'innocenza previsto dall'art. 10 cpv. 1 CPP, e codificato dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19.04.2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a, DTF 124 IV 86 consid. 2a, DTF 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l'attribuzione dell'onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all'art. 6 CPP. È compito dell'autorità inquirente provare la colpevolezza dell'imputato, ovvero provare l'esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l'adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011 , ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46). 3.4.a) Giusta l'art. 34 cpv.

4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro veicolo. Dello stesso tenore è l'art. 12 cpv. 1 ONC secondo cui, quando i veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. Al riguardo, il Tribunale federale ha precisato che per stabilire cosa si intende per "distanza sufficiente" ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr occorre esaminare la fattispecie considerandone le circostanze concrete nel loro complesso ed, in particolare, la velocità di percorrenza delle auto in successione, le condizioni della strada, del traffico, della visibilità così come lo stato dei veicoli interessati (DTF 131 IV 133 consid. 3.1). La gravità dell'eventuale violazione della distanza di sicurezza va, poi, valutata anche alla luce dell'ampiezza del tratto in cui è avvenuta l'infrazione e della durata di quest'ultima (STF 14 aprile 2009 6B_20/2009 consid. 2.3).

b) Ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti antistanti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A_94/2006 consid. 3.1). Il divieto di sorpasso a destra costituisce una regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo importante il rischio d'incidenti. Gli utenti della strada devono potere confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare, il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).

c) Il divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L'art. 8 cpv. 3 frase 1 ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e, all'interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. Giusta l'art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid. 4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno 2011 6B_211/2011 consid. 2.3).

L'art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale sussiste una "circolazione in colonne parallele" in autostrada unicamente qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico. Prendendo come riferimento la prassi germanica, l'Alta Corte ritiene che per traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all'altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).

d) Chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr). Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr). Dal profilo oggettivo, l'art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione allorché l'autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.). L'art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata d'infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.). Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne l'importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.). Non ogni violazione di una regola della circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile colpa, è necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che questa abbia un nesso causale con l'incidente (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 65 LCStr, n. 3.7.7 pag. 599). La messa in pericolo ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la vita o la salute di terzi. La messa in pericolo è concreta se esiste, secondo l'andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46; Schwaibold, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, ad art. 237 CP, n. 14, pag. 1476; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF del 20 febbraio 2004 6S.486/2002 consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che pone o meno il terzo sul cammino dell'autore. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l'ostacolo per evitare l'incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46). Ritenuto che l'art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi cagiona un "serio" pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in considerazione unicamente se è "accresciuta" (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; DTF 130 IV 32 consid. 5.1; DTF 123 IV 88 consid. 3a; DTF 123 II 106 consid. 2a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45). La messa in pericolo astratta è data quando un determinato comportamento é, sulla base dell'esperienza della vita, tale da creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l'imminenza del pericolo: deve esistere un

rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o di una lesione all'integrità fisica di un terzo. L'imminenza del pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l'insieme delle circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato della carreggiata, la segnaletica e, più generalmente, le altre fonti di pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta può rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta lungo una strada molto trafficata, all'uscita di una curva e in caso di pioggia (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.).

E. 3.5

I fatti così come descritti nell'intimazione di contravvenzione 2 luglio 2009, nel rapporto di contro-osservazioni 2 novembre 2009, nel decreto di accusa 7 ottobre 2011 del Ministero pubblico, nell'ambito della deposizione al dibattimento di primo grado dell'appuntato M., conducente del veicolo civetta BMW dal quale sono state accertate le infrazioni, sono stati posti dal presidente della Pretura penale a base di entrambe le violazioni che hanno portato al giudizio di condanna per infrazione grave alle norme della circolazione. Il primo giudice li ha pertanto ritenuti idonei a suffragare sia la violazione della distanza di sicurezza dall'antistante veicolo, sia l'inosservanza del divieto di sorpasso a destra.

E. 3.5.1

La distanza mantenuta dall'appellante rispetto al veicolo che lo precedeva è stata ritenuta insufficiente dalle preposte autorità di perseguimento che hanno descritto i fatti imputati a AP 1 come segue: "Successivamente manteneva una distanza di sicurezza insufficiente dal veicolo che lo precedeva" (intimazione di contravvenzione 02.07.2009 Sezione della circolazione: AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico). "Una volta rientrato sulla corsia di sorpasso si notava che la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva era insufficiente" (rapporto di contro-osservazioni 02.11.2009 Polizia cantonale, gendarme M.: AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico). "(...) per avere, circolando con la vettura Jaguar targata, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (...)" (decreto di accusa 07.10.2011 Ministero pubblico: AI 7 in INC.2011.7014 Ministero pubblico). Nell'ambito del dibattimento di primo grado, l'appuntato M., sentito in qualità di teste, ha dichiarato: "Dopo il sorpasso di cui ho detto (n.d.r. ovvero il sorpasso alla destra dell'autocivetta e di almeno un altro autoveicolo) il conducente della Jaguar ha continuato a guidare in modo nervoso con continue accelerazioni e frenate dovute all'intensità del traffico. In questi frangenti non sempre manteneva una distanza di sicurezza sufficiente dai veicoli che lo precedevano. Questa mancanza di distanza di sicurezza si era potuta notare già prima del sorpasso sulla destra" (verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale). "Nel mio rapporto di contro-osservazioni del 2 novembre 2009 ho detto alla fine che il signor AP 1 non manteneva la distanza di sicurezza sufficiente dal veicolo che lo precedeva; intendevo descrivere quello che avevo notato nel momento in cui dopo il sorpasso a destra era ritornato sulla corsia di sinistra. In pratica si è infilato tra il veicolo sorpassato sulla destra e quello che lo precedeva. Ribadisco che all'uscita della galleria del _____ abbiamo dovuto frenare un po' e che questo ha causato una diminuzione della velocità di 10 km/h, 15 al massimo. Dopo la frenata la nostra velocità poteva essere di circa

60-70 km/h” (verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale). a) Ora, la genericità e la lacunosità delle suddette descrizioni, basate su mere percezioni visive, non permettono di fugare ogni ragionevole dubbio sul mancato rispetto della distanza di sicurezza fra il veicolo dell’appellante e quello antistante. È pur vero che un agente di polizia, nello specifico un appuntato del Corpo della polizia cantonale assegnato al Reparto del traffico, dovrebbe essere, di norma, in grado, vista la sua formazione e la sua esperienza, di apprezzare in modo relativamente affidabile la distanza tra due veicoli e la loro velocità, tuttavia affinché il giudice possa assumere, senza arbitrio, un simile accertamento a sostegno di una decisione di condanna, esso deve chiarire quali elementi oggettivi suffragano la violazione accertata. Nella propria ricostruzione dei fatti in sede d’istruttoria predibattimentale e al dibattimento, l’autorità di polizia non ha invero fatto accenno alcuno a riferimenti oggettivi (quali, tra l’altro, la velocità dell’autovettura dell’imputato e di quella a lui antistante nonché la distanza fra questi veicoli), utili per appurare in concreto la violazione dell’interdistanza minima prescritta per legge. Questi dati (comprensivi anche della distanza percorsa in infrazione) sono del resto stati indicati nel decreto d’accusa (Anklageschrift) emanato il 24 settembre 2010 dal Ministero pubblico See/Oberland a carico dello stesso AP 1 sfociato nella sentenza 4 novembre 2011 dall’Obergericht _____ di cui si è detto alla lettera F di questa sentenza (AI 6 in INC.2011.7014 Ministero pubblico). Il rilevamento del mancato rispetto della distanza di sicurezza non può fondarsi esclusivamente sulle percezioni di un agente di polizia non suscettibili di essere riscontrate (STF del 25 febbraio 2012 6B_3/2010, consid. 2.4 in cui il Tribunale federale ha riconosciuto, in un caso di violazione della distanza di sicurezza tra due veicoli, una simile capacità di apprezzamento all’agente di polizia solo dopo che questi aveva compiutamente spiegato e motivato l’accertamento da lui eseguito - supportato anche da documentazione fotografica - sia nel relativo rapporto di polizia che in occasione della sua audizione testimoniale; cfr. anche il caso in cui un tribunale germanico ha ritenuto non provata l’inosservanza da parte di un utente della strada di un segnale semaforico rosso in quanto accertata sulla base di una mera percezione visiva di un agente di polizia: Oberlandesgericht Köln, Az.: 8 Ss OWi 12/04). In effetti, tanto più le constatazioni dell’autorità di polizia sono pertinenti, puntuali e circostanziate, tanto più sarà verificabile se nel caso di specie è stata violata la normativa stradale. Di contro, genericità e vaghezza delle stesse ne sviliscono e finanche ne pregiudicano la forza di convincimento quale mezzo probatorio. b) Nel caso di specie, inoltre, lo stesso punto di osservazione degli agenti che hanno constatato la violazione della distanza di sicurezza era tutt’altro che propizio per vedere, con piena visuale, l’accaduto. Al riguardo l’appuntato M. ha riferito: “Appena fuori dalla galleria il conducente della Jaguar si è spostato sulla corsia di destra e ci ha superati su detta corsia e ha superato ancora un altro veicolo (può darsi che fossero anche due, ma non ricordo con precisione) per poi riportarsi a sinistra” (verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 1: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale). L’esistenza di un veicolo presente tra l’autovettura della polizia e quella dell’appellante al momento della presunta violazione della distanza di sicurezza è del resto confermata da quest’ultimo: “Dopo un po’ il traffico ha cominciato ad aumentare la velocità e poiché sulla sinistra vi era dello spazio e i veicoli su detta corsia procedevano più velocemente ho deciso di riportarmi sulla corsia di sorpasso. A questo momento ho realizzato di trovarmi davanti alla BMW. Tra me e la stessa vi era un altro veicolo. O meglio ho realizzato questo fatto quando il conducente della BMW ha fatto un segnale con gli anabbaglianti per indurre il veicolo che si trovava tra di noi a spostarsi sulla destra” (verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M.,

pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale). Preso atto delle risultanze dibattimentali di prima sede, è ragionevole ritenere che, al momento della presunta infrazione, la presenza di (almeno) un veicolo interposto fra la polizia e l'appellante abbia quantomeno fortemente ridotto, se non precluso, la visuale della prima per verificare la condotta stradale del secondo. Queste circostanze sminuiscono ancor più l'attendibilità dell'accertamento degli agenti. c) Del resto, agli atti non esiste alcun riscontro oggettivo dell'avvenuta violazione della distanza di sicurezza da parte dell'appellante, tantomeno a mezzo di un supporto tecnico. In particolare, al dibattimento di primo grado è stato accertato che non sussiste la registrazione video dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte dell'appellante, in quanto la registrazione stessa sarebbe stata cancellata dalla stessa polizia. Al riguardo l'appuntato M. ha dichiarato: "Le riprese video che non portano ad accertamenti di infrazioni vengono di regola cancellate alla fine del servizio di modo che possano essere riutilizzate dagli agenti che riprendono il servizio. Nel caso concreto la registrazione è stata cancellata perché salvo la questione della distanza non mostrava nulla di particolare" (verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale). In realtà, proprio la mancata distanza di sicurezza ha costituito una delle due infrazioni alle norme della circolazione imputate all'appellante. Le immagini video avrebbero potuto oggettivare la percezione visiva dei due agenti di polizia e costituire prova rilevante ai fini del giudizio non solo per determinare l'avvenuta violazione, ma anche per stabilirne la durata e la lunghezza del tratto percorso in infrazione e di riflesso la gravità dell'inosservanza (STF del 14 aprile 2009 6B_20/2009, consid. 2.3). d) Per i suddetti motivi, questa Corte ritiene che il giudizio del primo giudice, nella misura in cui condanna AP 1 per inosservanza della distanza di sicurezza, violi il principio in dubbio pro reo sia per quanto riguarda la ripartizione dell'onere probatorio che per quanto riguarda la valutazione delle prove. Su questo punto il ricorso dell'appellante deve pertanto essere accolto.

E. 3.5.2

lett. d) di questa sentenza, è bene infatti ribadire che vi è stata pressoché simultaneità, a dire dello stesso appuntato M., fra la frenata della polizia ed il sorpasso di AP 1. In questo breve lasso l'insorgente non ha scelto di commettere l'infrazione di sorpasso a destra, ma semplicemente non ha avuto facoltà di agire diversamente. Né ulteriori circostanze esterne inducono a presumere che l'appellante intendesse attuare siffatto sorpasso a destra, potesse ritenere possibile il realizzarsi di tale manovra e se ne sia assunto il rischio o, finanche, l'abbia commessa per negligenza. b) Al riguardo si ricorda che AP 1 viaggiava in autostrada ad una velocità rispettosa dei limiti di legge. La polizia non gli ha infatti rimproverato alcuna infrazione in tal senso. Del resto, l'appellante ha superato ad una velocità moderata, ovvero di poco superiore (né può essere dedotto altrimenti dagli atti) a quella dell'auto civetta che procedeva a 60 km/h. Si consideri inoltre che la Jaguar di AP 1, nell'imminenza del rallentamento della polizia, era sulla corsia di destra ed a seguito della decelerazione della polizia ha mantenuto una traiettoria lineare che le ha permesso di evitare pericolose manovre d'intralcio, come quella di frenare bruscamente a discapito di automobilisti che potevano sopraggiungere da tergo. Si aggiunga che le condizioni meteorologiche non erano avverse, lo stato della carreggiata era buono ed il traffico scorrevole. Né emerge dagli atti la presenza di una segnaletica stradale o di altri indicatori che allertavano di una situazione di pericolo e di rischio imminente per la sicurezza. Le circostanze esterne non imponevano pertanto di adottare una guida particolarmente difensiva e, più in generale, un'attenzione accresciuta. c) Considerate le circostanze in cui è avvenuta la manovra e la sua dinamica, questa Corte ritiene che, pur trattandosi dal profilo oggettivo di sorpasso a destra, l'agire

dell'appellante non configura alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale non essendo avvenuto né per volontà (diretta o per dolo eventuale) né per negligenza.

E. 3.8

Ne consegue che l'appello è accolto e che AP 1 deve essere assolto da tutte le imputazioni che gli sono state rivolte 4. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Visto l'esito del giudizio, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-, sono posti a carico dello Stato. Parimenti, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). A AP 1 sono accordate ripetibili per il dibattimento di prima e seconda sede pari a fr. 2'000.-. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP, 34, 42, 44, 47, 106 CP, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 2, 100 cifra 1 LCStr,

E. 8

cpv. 3, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1, 36 cpv. 5 ONC, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1.

L'appello è accolto. 1.1. Di conseguenza AP 1 è prosciolto da ogni accusa. 2. Gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese giudiziarie di fr. 250.- - per complessivi fr. 1'050.- (millecinquanta) sono integralmente posti a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono integralmente posti a carico dello Stato che verserà all'appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per il dibattimento di prima e seconda sede. 4. Intimazione a: 5.

Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.